SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 368

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCIA e CASOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1987

Inclusione del tribunale di Ancona tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzione di presidente e di procuratore della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Le norme dell'ordinamento giudiziario vigente prevedono che in alcuni tribunali di rilevante importanza i posti di presidente e di procuratore della Repubblica siano coperti con magistrati che rivestano la qualifica di magistrato della Corte di cassazione.

I tribunali che, attraverso successive modifiche seguite a partire dal 1941 (articolo 120 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; legge 24 maggio 1951, n. 392; articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 884), sono stati inclusi nella suddetta speciale categoria sono quelli di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

Ripetutamente è stata in passato affermata l'opportunità di estendere tali regole, relative alla copertura di posti di vertice, a tutti i tribunali con sede in capoluoghi di provincia o composti da almeno due sezioni, sia al fine di attribuire funzioni di magistrato di Cassazione ad un numero rilevante di magistrati aventi tale qualifica ma non le corrispondenti funzioni, sia per l'opportunità di affidare a magistrati caratterizzati da una posizione diversa e superiore rispetto a quella dei presidenti di sezione e degli altri capi degli uffici giudiziari le attribuzioni dirigenziali di massimo livello.

Tale esigenza si pone peraltro con particolare evidenza relativamente al tribunale di Ancona, la cui situazione può certamente essere equiparata a quella della maggiori sedi giudiziarie dianzi citate.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850)

Ancona è capoluogo di regione ed è sede di corte d'appello, con competenza estesa alla intera regione; è sede di corte di assise, oltre che di corte di assise d'appello; il tribunale svolge un importante lavoro civile, penale, di volontaria giurisdizione.

In Ancona hanno sede importanti comandi militari, come il comando del Dipartimento marittimo retto da ammiragli di squadra; importanti uffici amministrativi dello Stato, come quello di commissario di Governo, retto da prefetti di 1ª classe; è sede di TAR, di sezione della Corte dei conti, di un comando di zona della Guardia di finanza, retto da un generale ispettore, e di un comando regionale di polizia tributaria.

Per quanto esposto si ritiene che l'inclusione di che trattasi sia pienamente giustificata e se ne raccomanda l'approvazione al Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La tabella *A* annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, è modificata, per la parte cui si riferisce, dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 2.

1. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono i posti direttivi che dalla stessa legge sono conferiti a magistrato di Cassazione, conservano gli incarichi loro attribuiti se abbiano già conseguita la nomina a magistrato di Cassazione, previa attribuzione delle relative funzioni.

TABELLA *A*

TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE IN FUNZIONI DI PRESIDENTE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E CONSIGLIERE ISTRUTTORE E MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO IN FUNZIONI DI PROCURATORI AGGIUNTI DELLA REPUBBLICA E DI CONSIGLIERI ISTRUTTORI AGGIUNTI

Sedi	MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE			MAGISTRATI DI CORTE D'APPELLO	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratori aggiunti della Repubblica	Consiglieri istruttori aggiunti
... *Omissis*					
ANCONA	1	1	–	–	–